



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
UFFICIO CONTENZIOSO E PER LA CONSULENZA GIURIDICA

SERVIZIO CONTENZIOSO

TELESCRITTO URGENTE

Roma, 22 OTT. 2008

Ministero Giustizia U.L.

Ministero Economia e Finanze
U.L. Economia
U.L. Finanze

Ministero Infrastrutture e Trasporti U.L.

Ministero Istruzione, Università e Ricerca U.L.

Ministero Interno U.L.

↪ Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali U.L.


Dipartimento P.A. e Innovazione U.L.

Dipartimento rapporti con le Regioni U.L.

Dipartimento Politiche per i Giovani U.L.

Dipartimento riforme per il Federalismo U.L.

e ,p.c. AVVOCATURA GENERALE STATO



Nella risposta citare
Data ordinanza
E questo numero


DAGL 23.1/12.37 /18579

Pregasi far conoscere con massima urgenza parere espressamente formulato et motivato circa opportunità intervento Presidente Consiglio Ministri nel giudizio legittimità costituzionale avverso artt.64, 11, 13 e 23 del decreto-legge 25.6.2008 n.112 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n.133, promosso dalla Regione LAZIO con ricorso notificato in data 20.10.2008.

Segnalasi che at sensi art.2 lett.g) legge 23 agosto 1988, n.400 determinazione resistere in giudizio sarà sottoposto at delibera Consiglio Ministri.

Raccomandasi pertanto far pervenire at questa Presidenza et per conoscenza at Avvocatura Generale Stato richiesto parere con assoluta urgenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Handwritten signature of Giulio Fiume, written in cursive script.

LEXJUS
Via Panama, 52 Roma 00198

URGENTE
ULTIMO GIORNO
20/10/2008 SI
NOTIFICHI IN DIES CADE

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICORSO

Della REGIONE LAZIO, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale Esterino Montino, legale rappresentante, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Andreani, giusta deliberazione della Giunta Regionale dell'11 ottobre 2008, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Panama n. 52 (Lexjus), per mandato a margine del presente ricorso

contro

- il Sig Presidente del Consiglio dei Ministri, pro-tempore, sedente per la carica in Roma, Palazzo Chigi
- rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

ai sensi dell'art. 134 Costituzione, dell'art. 23 comma 2 della L. 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008 n. 195 recante "conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" per violazione degli artt. 117, terzo quarto e sesto comma e 118 primo comma Cost..

***** **** *****

FATTO

La disposizione legislativa che si impugna è formulata nei seguenti termini "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto

REGIONE LAZIO

NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI NEL PRESENTE GIUDIZIO L'AVV.

ANTONIO ANDREANI

CONFERENDO AL MEDESIMO OGNI PIÙ AMPIA FACOLTÀ DI LEGGE. ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO IN ROMA, VIA PANAMA 52 (cio LEXJUS)

IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro Marrazzo)

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

VISTO PER AUTENTICA

UFFICIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli affari costituzionali e costituzionali
Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica

20 OTT 2008

18860/23

previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei lavoratori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".

Tale disposizione viene ad incidere direttamente su materia ricadente nella competenza esclusiva della Regione, e sulla quale comunque la Regione Lazio ha precedentemente dettato la propria disciplina legislativa. Infatti le Regione ha legiferato in materia con la L.R. 10 agosto 2006 n. 9 "Disposizioni in materia di riforma dell'apprendistato" completando successivamente la disciplina stessa con il regolamento attuativo 21 giugno 2007 n. 7.

Nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di conversione del D.L. 112, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (IX commissione), pronunciandosi sul punto, aveva proposto in via principale la eliminazione della citata disposizione, con eliminazione del suddetto articolo, ovvero in subordine, con una formulazione che tenesse conto delle competenze regionali fondate sulla Costituzione. Talché il testo legislativo approvato in via finale viola diversi principi costituzionali, indicati in rubrica.

Si propone pertanto impugnazione per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 117 quarto comma della Costituzione.

La formazione professionale ricade, nell'assetto definito dall'art. 117 Costituzione, nell'ambito della competenza residuale di cui al quarto comma, non essendo inclusa nell'elenco delle materie attribuite alla legislazione dello Stato, ed essendo esclusa dall'ambito della potestà concorrente in materia di istruzione, sancita dal successivo terzo comma dell'articolo 117. La attribuzione alle Regioni di tale competenza è stata espressamente e reiteratamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale, valendo a tale proposito il richiamo della specifica e chiara affermazione contenuta nella sentenza n. 50/2005 "come l'istruzione e formazione professionale (spettante) alle regioni".

Né potrebbe affermarsi che in tale prospettiva sussistano competenze concorrenti dello Stato e delle Regioni, come può avvenire per ambiti materiali più vasti, quali ad esempio la disciplina del lavoro che interessa una pluralità di attività oggetto di normativa.

In via più specifica, il testo normativo impugnato, dispone modifiche espresse alla disciplina del contratto di apprendistato di cui all'art 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo cui " la regolamentazione dei profili normativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi...". Al contrario, la legge statale prevede che nel caso di formazione esclusivamente aziendale la regolamentazione è rimessa ai

contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli enti bilaterali, e non più alle Regioni, perpetrando con ciò una vera e propria invasione di campo ed espropriazione di competenza.

Tale profilo è tanto più significativo in quanto la nuova norma statale viene ad incidere direttamente sul contenuto della disciplina già dettata in sede regionale con la L.R. 9/2006 la quale **a)** prevede che i profili normativi attinenti all'apprendistato sono definiti con deliberazione della giunta regionale previo accordo con le associazioni di categoria (art.2); **b)** fornisce la definizione della nozione di formazione formale, definendo contestualmente le modalità di svolgimento della formazione formale interna (art. 5).

A conferma, rileva la interpretazione fornita dal già richiamato precedente della sentenza della Corte n. 50/2005, la quale ha riconosciuto che nella regolamentazione dell'apprendistato né la competenza statale né quella regionale, né la rilevanza privata né quella pubblica, si presentano allo stato puro, e che occorre tener conto di tali interferenze, e che pertanto, in tale situazione, la previsione contenuta nell'art. 49 del d.lgs 276/2003 (in quella occasione impugnata) - in base alla quale le regioni devono regolamentare i profili formativi dell'apprendistato sentite le associazioni di categoria- costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.

Appare pertanto di piena evidenza che la contestazione di illegittimità formulata per violazione dell'art.117 comma quarto Cost. per lesione della competenza regionale opera non soltanto sul piano dei principi, ma specificamente sulla normativa regionale.

ne statale, ma sottolineare che nel caso di specie la esigenza di un esame collaborativo e congiunto della disciplina si presentava particolarmente necessario, in presenza di una disciplina innovativa che veniva a cancellare attribuzioni precedentemente riconosciute alle Regioni, e su cui alcune di esse hanno emanato leggi immediatamente incise dalla nuova norma in approvazione. Come reiteratamente affermato dalla stessa Corte, il principio di leale collaborazione permea l'ordinamento pluralistico – in modo particolare nella sua evoluzione verso il federalismo – laddove la interferenza di competenze e funzioni si somma con la specificità di possibili contenuti che rivestono peculiarità territoriali. E nel caso di specie non è chi non veda come la formazione professionale possa essere collegata a fattispecie lavorative particolari, in cui la rilevanza locale/regionale della disciplina possa manifestare il suo peso.

Per questo aspetto, anche la totale mancanza di motivazione che emerge dall'esame dei lavori preparatori e dell'iter legislativo sul punto, conferma che la scelta legislativa statale non costituisce il risultato di una valutazione ponderata di merito, ma la conseguenza di una volontà preventivamente orientata, in senso difforme da ogni esigenza di collaborazione e compartecipazione regionale alla scelta normativa; e ciò in contrasto con la espressa richiesta proveniente dall'organo (conferenza Stato/Regioni) preordinato istituzionalmente alla leale collaborazione, anche in sede legislativa.

Dalle considerazioni che precedono scaturisce la piena conferma della contestata violazione del principio e della norma costituzionale invocata, dell'art. 118 Costituzione.


P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 134 Cost. dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 2 della L. 133/2008 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008 n. 195 per violazione degli artt. 117 e 118 Costituzione.

Si depositeranno copia della G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 e della delibera della G.R. Lazio di impugnazione della legge.

Firenze-Roma, 16 ottobre 2008

(prof. avv. Antonio Andreani)



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'ufficio unico presso la Corte di Appello di Roma ho notificato copia conforme all'originale del presente atto a:

1) AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRO-TEMPORE,

sedente per la carica in Roma, Palazzo Chigi

ivi consegnandola a mani di

2) ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con sede in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12

ivi consegnandola a mani di

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 6

Zona 97

CASSA 8 /2008

Cron. 25.106 Dest. 1/2 Data Ric. 20/10/2008

Richiedente: LEXJUS

Relazione di Notificazione ULTIMO GIORNO

Trasf. 2,19 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PT**

ROMA - PIAZZA COLONNA, 370

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per A MANI DI ROCCO BARBUZZI
_____ persona ivi incaricata al ritiro degli atti, t.c., che ne
_____ cura la consegna in assenza del notificando e i
_____ capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona addebita allo studio
_____ L'Ufficiale Giudiziario Lucrezia FUSCO
_____ Roma, 20 OTT 2008 UFFICIALE GIUDIZIARIO
_____ 120 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO

Proposto da

Regione Lazio, in persona del suo Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 17 ottobre 2008, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Angelo Pandolfo, ed elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio n. 72, presso e nello studio del Prof. Avv. Angelo Pandolfo e dell'Avv. Giampiero Falasca;

Contro

Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", come convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008).

REGIONE LAZIO

NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI NEL PRESENTE GIUDIZIO L'AVV. PROF. ANGELO PANDOLFO, CONFERENDO AL MEDESIMO OGNI PIÙ AMPIA FACOLTÀ DI LEGGE. ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO IN ROMA, VIA SAN BASILIO, 72

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro Marrazzo

VISTO PER AUTENTICA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legali Ufficio contenzioso e per la consulenza giur.
20 OTT 2008
18874 / 23

610

Le disposizioni sopra indicate devono ritenersi gravemente lesive delle competenze regionali e, quindi, incostituzionali, per i seguenti

Motivi di diritto

Illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, e 118, comma 1

I. L'articolo 64 del decreto legge n. 112/2008, come convertito in legge dalla legge n. 133/2008, detta alcune rilevanti disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

In particolare, il comma 3 della norma assegna al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Unificata, il compito di predisporre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Al fine di dare attuazione al piano anzidetto, il comma 4 del medesimo articolo 64 prevede che il Ministero dell'Istruzione, con uno o più regolamenti ministeriali adottati sentita la Conferenza Unificata, può disporre una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Tale regolamento potrà, eventualmente, anche modificare norme di legge e dovrà essere emanato nel rispetto dei seguenti criteri, fissati dallo stesso comma 4:

- razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso per la

flessibilità nell'impiego dei docenti;

- ridefinizione di curricula vigenti nei diversi ordini di scuola;
- revisione dei criteri di formazione delle classi;
- rimodulazione della organizzazione didattica della scuola primaria;
- revisione dei criteri per determinare la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed Ata;
- ridefinizione dell'assetto organizzativo – didattico dei centri di istruzione per adulti;
- definizione dei criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
- adozione, da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, di misure utili a ridurre il disagio degli utenti, nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.

II. La disciplina appena descritta, e in particolare la norma contenuta nell'art. 64, comma 4, del decreto legge n. 122/2008, come convertito in legge dalla legge n. 133/2008, risulta gravemente lesiva della potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia dell'organizzazione scolastica.

Come noto, la materia dell'istruzione è oggetto di un concorso di competenze; la definizione delle *norme generali sull'istruzione* è oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre la definizione di tutti gli altri aspetti è oggetto delle potestà legislative concorrenti, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

La conseguenza di questo riparto di competenze, in cui tutta la materia dell'istruzione risulta devoluta alla potestà legislativa concorrente re-

gionale, ad eccezione delle *norme generali*, è che il legislatore nazionale non può disciplinare in dettaglio gli aspetti attinenti alla materia medesima, ma deve limitarsi ad individuare i principi fondamentali che dovranno essere rispettati dalle Regioni nell'esercizio del proprio potere legislativo.

La norma impugnata viola apertamente questo riparto di potestà legislativa, nel momento in cui non si limita a dettare norme di carattere generale, né tanto meno individua principi e criteri direttivi che dovranno indirizzare la successiva legislazione regionale.

La norma individua dei principi e criteri direttivi, ma non assegna – come imporrebbe l'art. 117 della Costituzione – alla legislazione regionale il compito di darvi attuazione; essa, piuttosto, individua in un regolamento del Ministero dell'Istruzione la fonte legittimata a specificare tali principi e criteri direttivi.

In tal modo, viene attribuito ad un regolamento ministeriale il compito di definire criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica.

L'illegittimità costituzionale della nuova disciplina risulta aggravata dal fatto che la norma statuisce che l'atto amministrativo potrà anche modificare le leggi vigenti, comprese quelle regionali legittimamente emanate per la disciplina di questi profili.

E' di tutta evidenza come queste disposizioni siano palesemente contrarie al riparto di potestà legislativa definito dall'art. 117 della Costituzione.

III. Il regolamento ministeriale previsto dall'art. 64, comma 4, dovrà di-

disciplinare alcuni aspetti di carattere propriamente organizzativo: il ridimensionamento della rete scolastica, la distribuzione del personale, come pure l'incremento, nell'ambito dell'organico del personale docente statale, dei posti attivati per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato.

Orbene, se – come è evidente – il regolamento ministeriale dovrà intervenire su aspetti strettamente attinenti all'organizzazione scolastica, tale regolamento andrà a disciplinare materie che dovrebbero essere disciplinate dalla legge regionale, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge statale.

A conferma di tale assunto, pare utile richiamare l'orientamento elaborato da Codesta Ecc.ma Corte, la quale ha più volte avuto modo di chiarire che la materia dell'organizzazione scolastica rientra nell'attribuzione di potestà legislativa regionale concorrente.

Le pronunce emanate sul punto hanno, infatti, ricondotto alla competenza regionale concorrente in materia di istruzione sia la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sia la programmazione della rete scolastica e la gestione amministrativa del relativo servizio.

Particolarmente significativo appare, ai fini dell'odierna impugnativa, il principio affermato dalla sentenza n. 13 del 2004; secondo la pronuncia *"...il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principî. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione del-*

la rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principi organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina..”.

IV. L'impugnata disposizione viola anche l'art. 117, comma 6 della Costituzione, il quale dispone che *“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia”.*

Secondo il precetto costituzionale, il regolamento statale infatti è ammesso solo in materie di competenza esclusiva statale; nel caso di specie, come già evidenziato, il regolamento ministeriale è chiamato a disciplinare una materia (l'organizzazione scolastica) pacificamente riconducibile potestà legislativa concorrente.

Esso, pertanto, non può essere fonte idonea a stabilire i principi vincolanti per il legislatore regionale in una materia soggetta alla competenza concorrente.


P.Q.M.

Si chiede che la Corte Costituzionale, in accoglimento dei motivi indicati nel presente ricorso, dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, come convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-*

nomico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Roma, 20 ottobre 2008

Prof. Avv. Angelo Pandolfo



Si deposita: Delibera di Giunta Regionale n. 730 del 17.10.2008




Oggetto: Ricorso avanti la Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 64 comma 2 legge 133/2008 per violazione dell' art. 117, terzo quarto e sesto comma, dell' art. 118 primo comma Cost.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Istruzione, Diritto allo studio e formazione

VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

RITENUTO che le seguenti disposizioni della legge appaiono in contrasto con le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, con specifico riferimento:



all'art. 64: si dettano norme in materia di organizzazione scolastica; in particolare il quarto comma si pone in contrasto con le attribuzioni regionali di cui agli art. 117 e 118 Cost. in materia di istruzione prevedendo che con uno o più regolamenti, adottati sentita la conferenza unificata, idonei anche a modificare norme di legge, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

PRESO ATTO che il 20 ottobre 2008 è la data entro la quale occorre notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del combinato disposto dall'art. 127 secondo comma Cost. e dall'art. 32 della legge 87/1953 recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto il Presidente delle Regione "Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale... previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie, locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale";

RAVVISATA pertanto per le motivazioni sopra indicate la necessità di:

- proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 64 comma 2 legge 133/2008 per violazione dell' art. 117, terzo quarto e sesto comma, dell' art. 118 primo comma Cost. con particolare riguardo alla violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;
- autorizzare, pertanto, ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto, il Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 comma 2 legge 133/2008 e a dare comunicazione della proposizione del ricorso al Consiglio Regionale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione;

All'unanimità

DELIBERA

- di proporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma della legge n.133/2008 per violazione dell' art. 117, terzo quarto e sesto comma, dell' art. 118 primo comma Cost.





nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;

- di autorizzare, pertanto, ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto, il Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 comma 2 legge 133/2008 e a darne comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà notificata all'Area Avvocatura della Direzione Organizzazione e Personale a cura della Direzione competente in materia di istruzione.



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Regione Lazio, come in atti rappresentata e difesa, io sottoscritto Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il su esteso ricorso:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
nel suo ufficio in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

- al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via Portoghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

97

CASSA 7 /2008 Cron. 23.472 Dest. 1/2 Data Ric. 20/10/2008

Richiedente: PANDOLFO ANGELO

Relazione di Notificazione ULTIMO GIORNO ESENTE

Trasf. 2,19 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI P.T.**

ROMA - PIAZZA COLONNA - PALAZZO CHIGI

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

A MANI DI ROCCO BARBUZZI

~~persona ivi incaricata al ritiro degli atti, t.q., che ne cura la consegna in assenza del notificando e i suoi conviventi - di persone addetti allo studio~~

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto ai sensi di legge.

L'Ufficiale Giudiziario

LUCRIZIA FUSCO

UFFICIALE GIUDIZIARIO
429 CORTE D'APPELLO DI ROMA

Roma, _____

20 OTT. 2008

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____



COPIA

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ex art. 127 della Costituzione

della REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Pietro Marrazzo, che agisce in forza della delibera della Giunta Regionale n. 721 del 10.10.2008 (doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Dora 1, giusta delega in margine al presente atto

CONTRO

il Presidente del Consiglio dei Ministri

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11 e dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, come modificati dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 - per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

**** * * * * *

1. Quanto all'art. 13, commi 1 e 2 lett. a), b) e c), d.l. cit. 112/2008, conv. l. n. 133/2008.

L'art. 13 ult. cit., recante "*Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico*", dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei

REGIONE LAZIO

NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI NEL PRESENTE GIUDIZIO L'AVV.

VINCENZO CERULLI
IRELLI

CONFERENDO AL MEDESIMO OGNI PIÙ AMPIA FACOLTÀ DI LEGGE.

ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL MIO STUDIO

IN ROMA, VIA DORA 1

IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro Marrazzo)

VISTO PER AUTENTICA

6-11

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica
20 OTT 2008
18878/23

trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali *“aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà”* degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati *“al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (...) e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi”*.

Al comma 2°, la norma cit. dispone che, ai fini della conclusione di tali accordi, si debba tener conto di alcuni specifici ed analitici criteri: *“a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo”*.

Tale norma che richiede un accordo con le regioni per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli IACP e che detta analitici criteri che tali accordi devono seguire,

è lesiva della sfera dell'attribuzione legislativa delle Regioni.

Ciò è stato del resto già chiarito da codesta ecc. ma Corte, con la recente sentenza n. 94/2007, avente ad oggetto l'impugnativa di alcune disposizioni contenute nella legge n. 266/2005 (art. 1, commi 597, 598, 599 e 600); con tali disposizioni si rinviava infatti ad un regolamento governativo la semplificazione delle norme relative all'alienazione degli immobili degli IACP, dettando dettagliati criteri, analoghi a quelli oggetto di esame.

Con la citata sentenza n. 94/2007, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha chiarito che, dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, la normativa in materia di edilizia popolare opera su tre livelli normativi distinti:

a) il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995;

b) il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, la quale - come confermato più di recente da codesta Corte nella sent. n. 451/2006 - ricade nella materia "*governo del territorio*";

c) il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio

immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.

Secondo tale articolata impostazione si desume che:

a) la determinazione della offerta minima degli alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative pubbliche rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, 2° comma lett. m); in questo ambito lo Stato deve limitarsi a fissare i principi che garantiscano l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale;

b) la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, rientrando nella materia "*governo del territorio*", attiene alla competenza legislativa concorrente ex art. 117, 3° comma;

c) la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti è attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi dell'art. 117, 4° comma Cost.

Quanto appena detto chiarisce come non occorra neppure alcun accordo tra lo Stato e le regioni relativo alla semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di tali enti. La Corte infatti, sempre nella sentenza n. 94/2007 cit. (censurando le norme della l. 266/2005) ha chiarito che "*(...) il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, (...) bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione*

degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni. Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost."

Come già per la legge finanziaria del 2006, anche nel caso che ci occupa, in aperta violazione con la giurisprudenza di codesta Corte con la disposizione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, lo Stato è intervenuto illegittimamente ed in contrasto con la disposizione dell'art. 117, 4° comma, su una competenza legislativa **esclusiva regionale** alla quale spetta la regolazione delle procedure amministrative e organizzative per la efficiente e celere dismissione del patrimonio immobiliare degli IACP.

In materia di edilizia popolare, lo Stato può soltanto limitarsi a dettare i principi idonei a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale.

Lo Stato viceversa non può e non deve in alcun modo prevedere né regolamenti né accordi con le Regioni per disciplinare il prezzo di vendita delle unità immobiliari; ovvero il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto degli assegnatari; ovvero ancora la specifica destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di

interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

Del resto, è soprattutto con riferimento a quest'ultima disposizione contenuta nella lett. c) dell'art. 13, 2° comma, che appare la macroscopica invasione della sfera di attribuzione legislativa regionale.

Lo Stato infatti attraverso detta norma pretende di definire quale debba essere la destinazione dei proventi delle alienazioni di immobili di proprietà degli enti strumentali regionali; attività, quest'ultima, che chiaramente esula dall'ambito materiale assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, non attenendo tale attività né alla determinazione dell'offerta minima di alloggi, né alla programmazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica (rientrante nella competenza concorrente delle regioni ex art. 117, comma 3); si tratta infatti di un'attività di gestione patrimoniale - attraverso il reinvestimento dei proventi finanziari derivanti da alienazioni del medesimo patrimonio - che rientra nella competenza esclusiva delle Regioni.

Si deduce pertanto la violazione dell'art. 13, commi 1 e 2 lett. a), b) e c), d.l. cit. 112/2008, conv. l n. 133/2008, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

2. Quanto all'art. 11 d.l. cit. 112/2008, conv. l n. 133/2008

Nell'art. 11 d.l. 25.6.2008 n. 112, conv. l. 6.8.2008 n. 133, il legislatore ha stabilito l'approvazione di un "*Piano nazionale di edilizia abitativa*", da attuarsi con D.P.C.M., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di *“garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana”*.

Secondo la norma in esame, il suddetto piano casa tende all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo *“attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati”* destinati a prima casa per determinate categorie di soggetti: nuclei familiari a basso reddito; giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

L'oggetto di tale piano nazionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 11 cit., consiste nella costruzione di nuove abitazioni, e nella realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo già esistente, da realizzarsi secondo gli interventi dettagliatamente indicati dalla norma stessa: *“a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; b) incremento del*

patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13; c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale".

Al 4° comma del predetto art. 11 cit. è previsto l'utilizzo di appositi accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, in relazione "(..) *alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati*".

La norma prevede anche che tali interventi siano attuabili attraverso le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo III, del Codice degli Appalti, mediante "a) *il trasferimento di diritti edificatori*

in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili; e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2”.

Tali interventi sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l’abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano.

La norma dispone poi che per l’attuazione dei suddetti programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, dichiarati di interesse strategico nazionale, si devono prevedere apposite modalità e termini di verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e

alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

A mente della norma “una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali”.

I Comuni e le Province possono associarsi per la migliore realizzazione di tali programmi (comma 11).

Al comma 12° si prevede la istituzione, per l’attuazione di tali interventi, di uno specifico Fondo *“nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato*

per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa”.

La censura della norma in oggetto, presuppone il richiamo di quanto già descritto in precedenza con riguardo al riparto di competenze legislative stabilito dal vigente ordinamento costituzionale in materia di edilizia residenziale pubblica, alla luce della più recente interpretazione di codesta Corte costituzionale (sent. cit. 94/07).

Allo Stato spetta la definizione dell'*offerta minima* degli alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative pubbliche; al legislatore statale spetta cioè in via esclusiva l'individuazione dei livelli minimi di offerta da considerare come *standard* unitari valevoli su tutto il territorio nazionale. La programmazione degli insediamenti abitativi e delle relative modalità di realizzazione sono questioni ascrivibili al “*governo del territorio*” e dunque all'ambito della competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3.

La lettura dell'art. 11 evidenzia un palese stravolgimento di questa impostazione, nella parte in cui con legge dello Stato sono stati conferiti ad organi statali poteri amministrativi di pianificazione, al fine di garantire “*sul territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo*” (art. 11, cit. comma 1). Solo che la legislazione statale avrebbe dovuto limitarsi a stabilire (questo sì) tali livelli essenziali e non risulta che lo abbia fatto; invece, in mancanza della previsione di tali standard minimi, la legge dello Stato ha conferito alla

titolarità statale poteri amministrativi di pianificazione in una materia in cui la competenza legislativa spetta alle regioni e le potestà amministrative sono dislocate ad un livello senz'altro inferiore a quello nazionale.

Insomma, nel caso in esame, sulla base di una affermata ma non dimostrata esigenza di gestione unitaria su base nazionale, della programmazione residenziale abitativa, il legislatore nazionale ha operato una "*chiamata in sussidiarietà*", attraendo alla propria competenza legislativa ed amministrativa ambiti materiali che l'ordinamento costituzionale attribuisce invece a livelli di governo inferiori. Ed allora, stante la già descritta ripartizione delle competenze legislative nella materia in esame, si tratta ora di verificare se tale allocazione verso l'alto di funzioni, con rottura dell'ordine legale delle competenze legislative e amministrative sia giustificabile alla luce degli artt. 117 e 118 Cost., come interpretati da codesta Corte costituzionale.

A questo riguardo, le sentenze nn.303/03 e 383/05, forniscono importanti elementi per stabilire chiaramente che tale attrazione di funzioni a favore della competenza statale, non è affatto giustificata, configurando un'illegittima lesione del sistema delle garanzie costituzionali elaborato dopo la riforma del 2001 a favore delle autonomie del governo territoriale, ex artt. 114 e ss., Cost..

Stabilisce infatti la giurisprudenza di codesta Corte che l'art. 118 Cost. contiene senz'altro meccanismi di flessibilità, consentendo che funzioni amministrative generalmente attribuite ai comuni possano essere allocate ad un livello di governo diverso, per assicurarne

l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questo spostamento verso l'alto di potestà amministrative, nel rispetto del principio di legalità determina del resto, un conseguente spostamento verso l'alto anche della potestà legislativa chiamata a disciplinare in modo unitario l'esercizio di quelle funzioni. E così può avvenire (ad esempio anche nella materia in esame) che quando sia ravvisabile una oggettiva esigenza di esercizio unitario di una certa funzione amministrativa, tale da trascendere addirittura l'ambito regionale, quella funzione amministrativa (ad esempio, di pianificazione degli insediamenti abitativi e delle modalità attuative del piano) può essere esercitata dallo Stato, al quale compete anche di regolare in via legislativa le funzioni amministrative assunte in sussidiarietà.

Questo è il meccanismo di "*chiamata in sussidiarietà*", elaborato dal vigente ordinamento costituzionale; meccanismo che, si badi bene, per poter legittimamente attivarsi necessita tuttavia, secondo il chiarissimo insegnamento di codesta Corte costituzionale, di taluni indispensabili presupposti: "*i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione delle funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità (...)*" (Corte cost., cit. 303/03).

In altri termini, per un legittimo esercizio del suddetto

meccanismo di allocazione di funzioni legislative e amministrative a favore dello Stato occorre un preventivo ed oggettivo riconoscimento dell'esistenza di preminenti esigenze da ridefinire e gestire in modo unitario, a livello nazionale (Corte cost., 383/05).

Ebbene, è proprio questo il punto. Nel caso in esame, lo spostamento a favore dello Stato di competenze amministrative e legislative regionali e *sub* regionali, disposto dall'art. 11, d.l. cit. 112/08, è assolutamente irragionevole e privo dei necessari presupposti.

Manca infatti, una precedente definizione da parte del legislatore statale dei "*livelli minimi*" in base ai quali elaborare e attuare la pianificazione in materia di residenza abitativa.

A ben vedere, assai curiosamente, l'art. 11, cit., attribuisce allo Stato competenze di programmazione per garantire i livelli *minimi*, i quali però non sono stati individuati da parte dello stesso legislatore statale; ci si chiede allora - e qui si appalesa l'insanabile irragionevolezza che rende costituzionalmente illegittimo il meccanismo della chiamata in sussidiarietà - come in assenza di tali livelli minimi si possano individuare esigenze *minime*, la cui tutela deve essere garantita in modo unitario, su tutto il territorio nazionale.

E se si ritiene che la programmazione e la realizzazione di esigenze abitative necessitino dell'"interessamento", diretto ed esclusivo dello Stato, sia sul piano legislativo, sia su quello amministrativo, ebbene, le esigenze che impongono tale accentramento di funzioni in capo ad organi statali debbono essere individuate preventivamente proprio attraverso l'individuazione degli *standard*

minimi essenziali al fabbisogno abitativo che si intende garantire su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in esame, insomma, tali esigenze di unitarietà sono state date apoditticamente per presupposte, per giustificare l'intervento del legislatore statale (con la norma legislativa che in questa sede si impugna) in una materia ("governo del territorio") ascrivibile alla competenza legislativa concorrente delle regioni. In questa materia, si ribadisce ancora una volta, le potestà legislative sulla programmazione e attuazione del piano, spettano alle regioni, nei limiti dei principi stabiliti dalla legge dello Stato: principi generali che sono effettivamente contenuti nell'art. 11 (principi di "efficienza energetica", "riduzione di emissioni inquinanti", assegnazione prioritaria di unità abitative a favore di categorie disagiate, etc.); senonchè la medesima norma specificamente entra nel dettaglio, disciplinando puntualmente le attività di pianificazione e di attuazione degli insediamenti residenziali abitativi.

Si deduce pertanto la violazione dell'art. 11, d.l. cit. 112/2008, conv. l. n. 133/2008, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le Regioni.

P.Q.M

Con riserva di produrre ulteriori deduzioni, si chiede che codesta Ecc.ma Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 e dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del decreto legge 25 giugno

2008 n. 112, conv. l. cit. 113/08.

Roma, 17 ottobre 2008

Prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli

Relata di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho notificato il su esteso atto a:

1) Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua sede in Roma, Palazzo Chigi, P.zza Colonna n. 370, ivi consegnandone copia a mani di

2) Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia a mani di

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

97

CASSA 8 /2008 Cron. 25.116 Dest. 1/2 Data Ric. 20/10/2008

Richiedente: AVV. CERULLI IRELLI

Relazione di Notificazione ULTIMO GIORNO

Trasf. 2,19 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

ROMA - PIAZZA COLONNA, 370

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

A MANI DI ROCCO BARBUZZI
persona ivi incaricata al ritiro degli atti, t.q., che ne
cura la consegna in assenza del notificando e i
suoi conviventi - di persona addetta allo studio

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto ai sensi di legge

L'Ufficiale Giudiziario

Lucrezia FUSCO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
425 CORTE DI APPELLO DI ROMA

20 OTT. 2008

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____